

Contratto di assicurazione responsabilità civile generale

## RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI E SANITARIE



### Fascicolo Informativo

Modello: FI – 0007 – RC10 – D05 - 30052017

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Nota Informativa comprensiva del Glossario;**
- **Condizioni di assicurazione;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



**Allianz S.p.A.** - Sede legale Largo Ugo Imneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.- Iscritta all'Albo  
imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Servizio Clienti



## Nota Informativa al Contraente

### Contratto di assicurazione contro i Danni

#### Polizza "Responsabilità Civile Professioni liberali e sanitarie"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

##### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**  
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**  
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo di posta elettronica**  
800.68.68.68 - [www.allianz.it](http://www.allianz.it) - [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it) - [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it)

##### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

#### b Informazioni sul contratto

##### Rinnovo del contratto

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 1.2 "Durata e proroga dell'assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

##### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

###### Coperture assicurative

Il presente contratto permette di assicurarsi contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile Professionale verso terzi per chi svolge le attività del comparto sanitario (Medici e Paramedici), le Professioni Liberali, il Dottore Agronomo, il Dottore Forestale, il Perito Agrotecnico.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: "Oggetto dell'assicurazione", "Rischi compresi nell'assicurazione", "Studio associato/Pluralità di assicurati" presenti nella Sezione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE; gli articoli della Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI quando richiamati.

###### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA:** il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: "Efficacia dell'assicurazione", "Inizio dell'assicurazione", "Termine dell'assicurazione", "Delimitazione dell'assicurazione", "Esclusioni", "Rischi esclusi", "Persone non considerate terzi", "Limiti di risarcimento", "Vincolo di solidarietà", "Estensione territoriale", "Studio

## Nota Informativa al Contraente

associato/Pluralità di assicurati”, “Attività svolta presso aziende sanitarie pubbliche e private” nella Sezione NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE, “NOC – Esclusione servizio cambiario”, “NOF – Esclusione sanzioni di natura fiscale”, “SIN – Attività di sindaco e revisore contabile”, “CANT – D.Lgs 494/96”, “DAC – Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali”, “MEST – Medicina estetica”, “PRIM – Funzione di primario”, “SPEC – Medico specializzando” nella Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI; “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, “Altre assicurazioni”, “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio” presenti nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

**AVVERTENZA:** nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati:

- “Rischi compresi”, “Limiti di risarcimento”, “Scoperto obbligatorio” presenti nella Sezione NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE;
- “Scoperto per acquisizione del consenso informato”, “Scoperto per radiologo/medico specialista in medicina nucleare, ostetrico-ginecologo, ostetrico-ginecologo che non effettua interventi e non assiste al parto, medico che effettua interventi chirurgici specializzato, medico cardiologo che effettua interventi chirurgici, chirurgo ortopedico, anestesista, chirurgo estetico, pediatra-neonatalogo, medico specialista in microbiologia chimica e clinica comprese analisi genetiche e biologo che effettua analisi mediche comprese analisi genetiche” presenti nella Sezione NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE in caso di Medici e Paramedici;
- “AFI – Assistenza fiscale”, “CUR – Attività di incaricato dello svolgimento di procedure concorsuali”, “PRI – Tutela della Privacy”, “SIN – Attività di sindaco e revisore contabile” presenti nella Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI in caso di Professionisti Liberali;
- “CANT – D.Lgs 494/96”, “DAC – Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali”, “DOP – Danno alle opere”, “PRI – Tutela della Privacy” presenti nella Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI in caso di Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Perito Agronomico;
- “DEST1 – Danni estetici per chirurghi non esercenti la chirurgia estetica”, “DEST2 – Danni estetici per chirurghi esercenti la chirurgia estetica”, “IMP – Implantologia odontoiatrica”, “INV – Atti invasivi per specialisti che non effettuano interventi”, “MEST – Medicina estetica”, “PACE – Applicazione di Pace-maker e/o pratica di cateterismi cardiaci”, “PATR1 – Danni e perdite patrimoniali da incarichi di medico competente”, “PATR2 – Perdite patrimoniali per medico specialista in medicina del lavoro, igiene del lavoro e in medicina legale e delle assicurazioni”, “PRI – Tutela della Privacy”, “PRIM – Funzione di Primario”, “SCOP – Scoperto pieno” presenti nella Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI in caso di Medici;
- “PRI – Tutela della Privacy” presenti nella Sezione CONDIZIONI PARTICOLARI in caso di Paramedici

### Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato 1.000 euro
  - Danno liquidato 800 euro
- **Scoperto 10%, minimo 500 euro**
  - Danno accertato 6.000 euro
  - Scoperto 10% = 600
  - Danno liquidato = 6.000 – 600 = 5.400 euro
  - Danno accertato = 3.000 euro
  - Scoperto 10% = 300 = si applica scoperto minimo
  - Danno liquidato = 3.000 – 500 = 2.500 euro

#### 4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. . Per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo “Dichiarazione inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli “Aggravamento del rischio”, “Diminuzione del rischio” e “Modifiche dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione

## Nota Informativa al Contraente

### Esemplificazione:

- **Aggravamento**  
VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DICHIARATA  
Un cambiamento dell'attività professionale svolta, che comporti il passaggio ad una categoria di rischio più elevata (ad esempio il medico generico che consegue una specializzazione) costituisce aggravamento di rischio.
- **Diminuzione**  
VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DICHIARATA  
Un cambiamento dell'attività professionale svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio il medico specialista che effettua interventi, lascia la professione ospedaliera e riceve solo in studio) costituisce diminuzione del rischio.

### 6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;

#### **Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**AVVERTENZA:** l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

#### **Adeguamento del premio**

Alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato dall'Articolo "Indicizzazione" presente nella Sezione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE esclusivamente dei Paramedici, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 7. Diritto di Disdetta e di Recesso

**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest'ultima la differente applicazione del diritto di recesso e di scoutistica.

#### **CONTRATTO DI DURATA ANNUALE**

**Entrambe le Parti** possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dall'Articolo "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### **CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE**

**Al solo Assicurato** è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella **seguinte clausola che verrà riportata nel dettato di polizza:** "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità".

#### **Diritto di recesso per sinistro**

**AVVERTENZA:** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.

## Nota Informativa al Contraente

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. I termini e le modalità di esercizio di tale facoltà sono disciplinati all'Articolo "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

#### Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### 10. Regime Fiscale

#### Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto è applicabile l'aliquota di imposta del 22,25%

## C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 11. Sinistri – pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Gestione delle Vertenze – Spese di resistenza" delle Condizioni Generali di Assicurazione

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).** Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## Nota Informativa al Contraente

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

### 13. Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

---

**Allianz S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.

Andrea Costa      Giuliana Casamassima



## Nota Informativa al Contraente

### GLOSSARIO

---

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Collaudatore:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Danni:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

**Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

**Franchigia:** la parte di danno o di perdita patrimoniale, risarcibile a termine di polizza, non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Introiti:** il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione, dichiarato ai fini IVA al netto dell'IVA e della cessione di beni ammortizzabili.

**Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:** periodo compreso tra il giorno di pagamento e il giorno di scadenza della polizza

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Progettista:** il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativamente a costruzioni e/o fabbricati oggetto della prestazione professionale.

**Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato/Contraente alla Società.

**Risarcimento:** la somma (capitale, interessi e spese) corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Scoperto:** la parte di danno o di perdita patrimoniale, risarcibile a termini di polizza ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** la richiesta di risarcimento di danni e/o perdite patrimoniali per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** Allianz SpA



## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA:** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

### Indice

#### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

#### 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

---

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

---

## Condizioni di assicurazione

### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

#### Adempimenti a carico della Parti

##### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad essere tenuto indenne dalle richieste di risarcimento di terzi nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

##### Art. 1.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

##### Art. 1.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

##### Art. 1.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art.1913 Codice Civile a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie *come indicato nella Scheda di polizza*.

##### Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

##### Art. 1.6 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

##### Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una

## Condizioni di assicurazione

minor durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### **Art. 1.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art.1915 Codice Civile).

### **Art. 1.9 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro**

*Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis Codice Civile valgono le seguenti disposizioni:*

**Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

*Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis Codice Civile valgono le seguenti disposizioni:*

**Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

In tale caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Oneri fiscali

### **Art. 1.11 - Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.**

## Condizioni di assicurazione

### **2. Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale**

*(Operante per tutte le Professioni liberali fatta eccezione per Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Perito Agronomico)*

#### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento:

- a) per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- b) per danni corporali e materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio dell'attività svolta nonché alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 Codice Civile, l'assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.**

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Nell'eventualità la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità, altra emessa dalla Società per lo stesso rischio (di seguito polizza sostituita), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita o nel periodo precedente, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita anche qualora il comportamento colposo si sia verificato nei due anni antecedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione oggetto della presente polizza.

#### **Art. 2.2 – Dichiarazioni dell'Assicurato**

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1896 e 1894 Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

#### **Art. 2.3 - Rischi compresi nell'assicurazione**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) da fatto dei dipendenti, praticanti, collaboratori facenti parte dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- 2) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 3) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
- 4) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da furto, rapina o

## Condizioni di assicurazione

incendio, dei supporti informatici consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei supporti informatici con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio e di analisi, programmazione ed elaborazione;

- 5) per danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, semprechè conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza. In tal caso la garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza*;
- 6) dall'attività di libero docente, di titolare di cattedra universitaria, nonché per gli incarichi di consulente tecnico d'ufficio;
- 7) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari;
- 8) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
- 9) per danni conseguenti a fatti avvenuti presso le sedi di clienti o di terzi nell'esercizio dell'attività professionale;
- 10) per danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
- 11) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai:
  - praticanti, collaboratori e coadiutori notarili facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
  - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. in occasione di attività svolta per conto dello studio, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 12) ai sensi dell'art.2049 Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori e coadiutori notarili, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. L'assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- 13) dalla somministrazione, nell'ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- 14) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
- 15) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- 16) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale.

*(Operante per la professione di Commercialista, Ragioniere/Perito commerciale, Perito esperto tributario)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Commercialista, Ragioniere/Perito commerciale, Perito esperto tributario**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti:

- a) in relazione alla trasmissione telematica dei dati, con l'utilizzo di sistema informatico che consenta agli Enti preposti la ricezione degli stessi secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;
- b) nell'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dall'Assicurato nella sua qualità di libero professionista, con esclusione, comunque, di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 6);
- c) dall'apposizione del visto di conformità, per il quale non si applica la riduzione del massimale di polizza relativamente alle sanzioni di natura fiscale;
- d) nell'esercizio dell'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché di rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle stesse;
- e) dalle procedure di vendita all'asta di beni mobili ed immobili così come previsto dalla legge 80/2005 limitatamente all'attività di commercialista.

## Condizioni di assicurazione

*(Operante per la professione di Avvocato e Praticante abilitato al patrocinio)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Avvocato e Praticante abilitato al patrocinio**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti:

- a) per fatto colposo dei professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile;
- b) per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
- c) per fatto colposo dei sostituti d'udienza purché nominati o incaricati di volta in volta ai sensi dell'art. 9 del R.D.L. n.1578/1933;
- d) nell'esercizio dell'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché di rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle stesse;
- e) nell'esercizio delle funzioni di G.O.A. (Giudice Onorario Aggiunto), G.O.T. (Giudice Onorario del Tribunale) e V.P.O. (Vice Procuratore Onorario) svolte ai sensi delle leggi e/o regolamenti che le disciplinano;
- f) dalle procedure di vendita all'asta di beni mobili ed immobili così come previsto dalla legge 80/2005 limitatamente all'attività di avvocato.

*(Operante per la professione di Consulente del lavoro)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Consulente del lavoro**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti:

- a) dall'effettuazione dei conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
- b) dall'attività inerente le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della Cassa Integrazione ordinaria o speciale, messa in mobilità;
- c) in relazione alla trasmissione telematica dei dati, con l'utilizzo di sistema informatico che consenta agli enti preposti la ricezione degli stessi secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;
- d) dalla compilazione delle dichiarazioni fiscali e dalla tenuta dei registri I.V.A.;
- e) dall'apposizione del visto di conformità. Per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende derivanti da quest'ultima attività non si applica la riduzione del massimale previsto dal 2° comma lettera a) dell'art. "Limiti di risarcimento";
- f) nell'esercizio dell'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché di rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle stesse.

*(Operante per la professione di Notaio)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Notaio**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti:

- a) per fatto dei coadiutori nominati ai sensi della legge notarile, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- b) derivanti da ispezioni e/o visure presso uffici o registri, sempreché siano state effettuate.

*(Operante per la professione di Amministratore di stabili condominiali)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Amministratore di stabili condominiali**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, e derivanti dalla gestione delle procedure per l'ottenimento dei benefici fiscali sulle spese per lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. La garanzia è prestata con l'applicazione degli scoperti e/o franchigie come indicato nella Scheda di polizza;

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in qualità di:

- a) committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili amministrati;

## Condizioni di assicurazione

- b) committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96, a condizione che:
- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
  - dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesioni gravi o gravissime, così' come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

**Il limite di massimale per sinistro e per anno assicurativo è indicato nella Scheda di polizza.**

*(Operante per la professione di Mediatore immobiliare)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Mediatore immobiliare**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti e derivanti:

- a) dalla compravendita di immobili e terreni anche con concessioni di quote azionarie;
- b) dalla permuta di immobili e terreni;
- c) dalla stipulazione di affittanze e amministrazione di immobili;
- d) da stime e da perizie;
- e) da istruzioni di pratiche in materia di finanziamento;
- f) da infedeltà dei dipendenti.

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in qualità di:

- g) committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili amministrati;
- h) committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96, a condizione che:
  - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
  - dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesioni gravi o gravissime, così' come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

**Il limite di massimale per sinistro e per anno assicurativo è indicato nella Scheda di polizza.**

*(Operante per Società di servizi ed elaborazione dati)*

### **Art. 2.4a - Rischi compresi - Società di servizi ed elaborazione dati**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti e derivanti dalla:

- a) elaborazione dati contabili e fiscali comprese paghe e contributi previdenziali;
- b) contabilità elementare;
- c) tenuta libri;
- d) compilazione di dichiarazioni fiscali;
- e) assistenza tributaria;
- f) trasmissione telematica dei dati, con l'utilizzo di sistema informatico che consenta agli enti preposti la ricezione degli stessi secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti.

### **Art. 2.5 - Efficacia dell'assicurazione**

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.**

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione della presente polizza, la **cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.**

### **Art. 2.6 - Delimitazione dell'assicurazione**

**L'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto.**

## Condizioni di assicurazione

### Art. 2.7 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

#### Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

#### Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

#### Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

### Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### Art. 2.8 - Esclusioni

#### L'assicurazione non vale per:

- 1) richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti, praticanti e collaboratori o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita ad eccezione di quanto previsto nell'articolo rischi compresi limitatamente all'attività svolta dal mediatore immobiliare;
- 2) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- 3) sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- 4) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, salvo quanto disciplinato nei rischi compresi;
- 5) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- 6) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o revisore contabile in società di capitali o enti, revisore dei conti in enti pubblici, curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 Codice Civile;
- 7) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- 8) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- 9) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto,



## Condizioni di assicurazione

apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date;

- 10) difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati realizzato o adattato dall'Assicurato o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- 11) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- 12) richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto negli articoli rischi compresi;
- 13) la proprietà ed uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o in aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 14) l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 15) furto e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto negli articoli rischi compresi;
- 16) le cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto negli articoli rischi compresi;
- 17) danni da campi elettromagnetici;
- 18) danni punitivi di qualunque natura;
- 19) danni da amianto;
- 20) danni derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

*(Operante per la professione di Commercialista, Ragioniere/Perito commerciale, Perito esperto tributario)*

### **Art. 2.9a - Rischi esclusi - Commercialista, Ragioniere/Perito commerciale, Perito esperto tributario**

L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti derivanti:

- a) dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria;
- b) dall'esercizio dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.);
- c) dalla predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscano un consiglio di investimento.

*(Operante per la professione di Consulente del lavoro)*

### **Art. 2.9a - Rischi esclusi - Consulente del lavoro**

L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti derivanti:

- a) dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria;
- b) dall'esercizio dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.).

*(Operante per la professione di Mediatore immobiliare)*

### **Art. 2.9a - Rischi esclusi - Mediatore immobiliare**

L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti derivanti dalla:

- a) rappresentanza di una delle due parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto;
- b) responsabilità prevista dall'art.1762 Codice Civile "Contraente non nominato";
- c) concessione di fidejussione o prestazioni di garanzie per mutui e finanziamenti;
- d) responsabilità che l'Assicurato possa avere per attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione.

*(Operante per Società di servizi ed elaborazione dati)*

### **Art. 2.9a - Rischi esclusi - Società di servizi ed elaborazione dati**

L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali e i danni cagionati a terzi compresi i clienti

## Condizioni di assicurazione

### derivanti da:

- a) attività di programmazione ed elaborazione di dati finalizzati al servizio bancario;
- b) cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- c) pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione dati, nonché dal mancato rispetto dei livelli qualitativi del servizio;
- d) spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;
- e) attività svolte in proprio da qualsiasi socio, collaboratore o dipendente;
- f) attività svolte da un libero professionista di cui l'Assicurato si avvale;
- g) attività svolta in qualità di C.A.A.F..

### Art. 2.10 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le Società controllate e/o collegate;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta in polizza, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi nell'assicurazione".

### Art. 2.11 - Limiti di risarcimento

- a) L'assicurazione di cui alla lett. a) "Oggetto dell'assicurazione", è prestata fino a concorrenza del **massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.  
**Per le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato il suddetto massimale si intende ridotto come indicato nella Scheda di polizza.**
- b) L'assicurazione di cui alla lett. b) "Oggetto dell'assicurazione", è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto al successivo art. "Scoperto Obbligatorio".

**Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

### Art. 2.12 - Scoperto obbligatorio

Resta tra le Parti convenuto che, **limitatamente alle perdite patrimoniali, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.**

### Art. 2.13 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

### Art. 2.14 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

### Art. 2.15 - Studio associato/Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per l'esercizio di un'attività professionale in forma associata, i professionisti indicati in polizza assumono la qualifica di "Assicurato".

**La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.**

Il massimale per ogni sinistro e per anno assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a

## Condizioni di assicurazione

carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. "Persone non considerate Terzi" si precisa che **non sono considerati terzi gli Assicurati fra loro e le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui al primo alinea del predetto articolo.**

### **Art. 2.16 - Arbitrato**

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle Parti demandarne la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, conferendo ad essi mandato con scrittura privata.

**La proposta di convocare il Collegio Arbitrale deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con indicazione del nome dell'arbitro designato**, dopo di che la Società comunica all'Assicurato entro 30 giorni il nome dell'arbitro, che essa a sua volta designa.

Il terzo arbitro viene scelto dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'Assicurato.

Nominato il terzo arbitro, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio Arbitrale risiede presso la sede dell'Ordine in cui l'Assicurato è iscritto.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria e a consentire ispezioni ed audizioni di testi.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la liquidazione del danno a data da fissarsi dal Collegio stesso.

## **GARANZIE AGGIUNTIVE**

*(Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)*

### **AFI - Assistenza fiscale**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'art. "Rischi Esclusi" inerenti le attività di Commercialista, Ragioniere/Perito commerciale, Perito esperto tributario e Consulente del Lavoro, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti conseguenti all'asseverazione per studi di settore ed alla certificazione tributaria, conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e semprechè l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.

Per la presente estensione di garanzia si intendono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, per le quali non si applica la riduzione del massimale previsto dal secondo comma lettera a) dell'art. "Limiti di risarcimento" e *come indicato nella Scheda di polizza.*

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni di polizza.

### **CUR - Attività di incaricato dello svolgimento di procedure concorsuali**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 6), la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ed amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art.2409 Codice Civile.

## Condizioni di assicurazione

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

### **NOC - Esclusione servizio cambiario**

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi connessi allo svolgimento del servizio cambiario per cui l'Assicurato è esonerato dal comunicare i relativi introiti.

### **NOF - Esclusione sanzioni di natura fiscale**

Sono escluse dall'assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

### **POS - Postuma per cessazione attività**

Si prende atto tra le Parti che, in caso di cessazione dell'attività debitamente documentata per:

- raggiunti limiti d'età;
- cessazione dell'esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall'albo;
- morte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società con il massimo di cinque anni, dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 15 giorni dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
- che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Per quanto sopra l'articolo "Termine dell'assicurazione" si intende abrogato.

### **PRI - Tutela della Privacy (trattamento dei dati personali)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 5), la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

### **R - Rescindibilità**

Pur essendo il presente contratto stipulato per durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla data di rescindibilità indicata in polizza, mediante lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.

### **R.C.O. - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purchè questi sia in regola, al momento del sinistro,

## Condizioni di assicurazione

con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**L'assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- le malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### **SIN - Attività di sindaco e revisore contabile**

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. "Esclusioni" punto 6), la garanzia vale per quanto l'Assicurato, nella qualità di sindaco, effettivo o supplente, o di revisore contabile in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori ed omissioni commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza e documentati dai verbali, dai libri e dalle relazioni obbligatorie imposte dalla legge.

La garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 - bis Codice Civile.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

**La presente garanzia non è operante per quelle Società che, al momento della decorrenza della polizza sono sottoposte a procedure concorsuali.**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

### **TAC - Polizza annuale senza tacito rinnovo**

A parziale deroga dell'art. "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" si prende atto tra le Parti che la polizza si intende di durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto la stessa cesserà alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

## Condizioni di assicurazione

*(Operante per la professione di Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Perito Agrotecnico)*

### Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

#### SEZIONE I

Attività diverse da quelle di progettista, direttore dei lavori nonché collaudatore, comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi relative alle professioni di dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario o agrotecnico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori ed omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

#### SEZIONE II

Attività di progettista e/o direttore dei lavori nonché collaudatore rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi relative alle professioni di dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario o agrotecnico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per:

- a) danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 Codice Civile, l'assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.**

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Nell'eventualità la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità, altra emessa dalla Società per lo stesso rischio (di seguito polizza sostituita), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita o nel periodo precedente, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita anche qualora il comportamento colposo si sia verificato nei due anni antecedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione oggetto della presente polizza.

### Art. 2.2 – Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1896 e 1894 Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

### Art. 2.3 - Rischi compresi nell'assicurazione

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) da fatto dei dipendenti, praticanti, collaboratori facenti parte dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- 2) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 3) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al

## Condizioni di assicurazione

- portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
- 4) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da furto, rapina o incendio, dei supporti informatici consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei supporti informatici con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio e di analisi, programmazione ed elaborazione;
  - 5) per danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, semprechè conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza. In tal caso la garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza*;
  - 6) dall'attività di libero docente, di titolare di cattedra universitaria, nonché per gli incarichi di consulente tecnico d'ufficio;
  - 7) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari;
  - 8) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
  - 9) per danni conseguenti a fatti avvenuti presso le sedi di clienti o di terzi nell'esercizio dell'attività professionale;
  - 10) per danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
  - 11) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai:
    - praticanti, collaboratori e coadiutori notarili facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
    - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. in occasione di attività svolta per conto dello studio, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
  - 12) ai sensi dell'art.2049 Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori e coadiutori notarili, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. L'assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
  - 13) dalla somministrazione, nell'ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
  - 14) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
  - 15) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
  - 16) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale.

### Art. 2.4 - Efficacia dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione della presente polizza, la **cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.**

### Art. 2.5 - Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto.

### Art. 2.6 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda

## Condizioni di assicurazione

delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

### **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

### **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)**

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

### **Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

### **Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art. 2.7 – Esclusioni**

#### **L'assicurazione non vale per:**

- 1) richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti, praticanti e collaboratori o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita ad eccezione di quanto previsto nell'articolo rischi compresi limitatamente all'attività svolta dal mediatore immobiliare;
- 2) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- 3) sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- 4) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, salvo quanto disciplinato nei rischi compresi;
- 5) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- 6) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o revisore contabile in società di capitali o enti, revisore dei conti in enti pubblici, curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 Codice Civile;
- 7) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- 8) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- 9) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date;
- 10) difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati realizzato o adattato dall'Assicurato o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- 11) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei



## Condizioni di assicurazione

relativi premi;

- 12) richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto nell'art. "Rischi Compresi";
- 13) la proprietà ed uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o in aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 14) l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 15) furto e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto nell'art. "Rischi Compresi";
- 16) le cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nell'art. "Rischi Compresi";
- 17) danni da campi elettromagnetici;
- 18) danni punitivi di qualunque natura;
- 19) danni da amianto;
- 20) danni derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

### Art. 2.8 - Rischi Esclusi - Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario o Agrotecnico

#### Sezione I

**L'assicurazione non vale, inoltre, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti:**

- a) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- b) conseguenti a danni all'ambiente e/o all'inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o da impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### Sezione II

**L'assicurazione non vale, inoltre, per i danni cagionati a terzi compresi i clienti e derivanti:**

- a) dalla progettazione e/o direzione lavori di montaggio e/o collaudo di impianti industriali per l'attività svolta nei relativi stabilimenti;
- b) dai lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- c) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;
- d) alle colture, ai prodotti agricoli e agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
- e) a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- g) dal verificarsi di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- h) da inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### Art. 2.9 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto

## Condizioni di assicurazione

precedente, nonché le Società controllate e/o collegate;

- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta in polizza, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi nell'assicurazione".

### Art. 2.10 - Limiti di risarcimento

a) L'assicurazione di cui alla lett. a) "Oggetto dell'assicurazione", è prestata fino a concorrenza del **massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

**Per le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato il suddetto massimale si intende ridotto come indicato nella Scheda di polizza.**

b) L'assicurazione di cui alla lett. b) "Oggetto dell'assicurazione", è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto al successivo art. "Scoperto Obbligatorio".

**Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

### Art. 2.11 - Scoperto obbligatorio

Resta tra le Parti convenuto che, **limitatamente alle perdite patrimoniali, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.**

### Art. 2.12 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

### Art. 2.13 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

### Art. 2.14 - Studio associato/Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per l'esercizio di un'attività professionale in forma associata, i professionisti indicati in polizza assumono la qualifica di "Assicurato".

**La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.**

Il massimale per ogni sinistro e per anno assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. "Persone non considerate Terzi" si precisa che **non sono considerati terzi gli Assicurati fra loro e le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui al primo alinea del predetto articolo.**

### Art. 2.15 - Arbitrato

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle Parti demandarne la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, conferendo ad essi mandato con scrittura privata.

**La proposta di convocare il Collegio Arbitrale deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con indicazione del nome dell'arbitro designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato entro 30 giorni il nome dell'arbitro, che essa a sua volta designa.**

Il terzo arbitro viene scelto dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'Assicurato.

## Condizioni di assicurazione

Nominato il terzo arbitro, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio Arbitrale risiede presso la sede dell'Ordine in cui l'Assicurato è iscritto.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria e a consentire ispezioni ed audizioni di testi.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la liquidazione del danno a data da fissarsi dal Collegio stesso.

### GARANZIE AGGIUNTIVE

*(Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)*

#### CANT - D.Lgs 494/96

La garanzia prevista alla Sezione II "Oggetto dell'assicurazione" si intende estesa alla attività professionale prevista e disciplinata dal D.Lgs 494/96. Tale estensione di garanzia vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato dopo la data di effetto della polizza, **sempreche' l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato decreto legislativo.**

Sono comunque esclusi i danni:

- da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi anche se conseguenti a sinistro indennizzabile a termine della presente estensione di garanzia;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste da tale decreto;
- risarcibili a termini della Sezione I di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite *previsto nella Scheda di polizza.*

#### DAC - Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali

A parziale deroga dell'art. "Rischi Esclusi" Sez. II lettera d), la garanzia opera anche per i danni a colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, involontariamente cagionati a terzi. Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa e nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

#### DOP - Danno alle opere

A parziale deroga dell'art. "Rischi Esclusi" Sezione II lettera c), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale delle opere;
- rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra "norma" che regola l'assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinandone pericolo di rovina, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.**

Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa e nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

#### NOF - Esclusione sanzioni di natura fiscale

**Sono escluse dall'assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti**

## Condizioni di assicurazione

dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

### POS - Postuma per cessazione attività

Si prende atto tra le Parti che, in caso di cessazione dell'attività debitamente documentata per:

- raggiunti limiti d'età;
- cessazione dell'esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall'albo;
- morte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società con il massimo di cinque anni, dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 15 giorni dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
- che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Per quanto sopra l'articolo "Termine dell'assicurazione" si intende abrogato.

### PRI - Tutela della Privacy (trattamento dei dati personali)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 5), la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

### R - Rescindibilità

Pur essendo il presente contratto stipulato per durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla data di rescindibilità indicata in polizza, mediante lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.

### R.C.O. - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purchè questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative** in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**L'assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- le malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati

## Condizioni di assicurazione

artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### **TAC - Polizza annuale senza tacito rinnovo**

A parziale deroga dell'art. "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" si prende atto tra le Parti che la polizza si intende di durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto la stessa cesserà alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

## Condizioni di assicurazione

*(Operante per le professioni mediche)*

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza e sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che la disciplinano.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 Codice Civile, l'assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.**

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Nell'eventualità la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità, altra emessa dalla Società per lo stesso rischio (di seguito polizza sostituita), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita o nel periodo precedente, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita anche qualora il comportamento colposo si sia verificato nei due anni antecedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione oggetto della presente polizza.

### **Art. 2.2 – Dichiarazioni dell'Assicurato**

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1896 e 1894 Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

### **Art. 2.3 - Rischi compresi nell'assicurazione**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) da fatto colposo e doloso degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dall'Assicurato, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta;
- 2) per danni verificatisi in occasione di visite effettuate all'esterno dello studio;
- 3) per danni causati nel corso dell'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- 4) dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti compresi i danni arrecati dai medici collaboratori, con esclusione, per quest'ultimi, della responsabilità civile professionale;
- 5) per danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. In tal caso la garanzia è prestata nel limite e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza*;
- 6) ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- 7) dalla proprietà e uso di velocipedi;

## Condizioni di assicurazione

- 8) dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
- 9) dall'effettuazione di interventi, anche chirurgici, di primo soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- 10) dalla pratica di agopuntura, medicina estetica e/o dall'uso di apparecchi di roentgenterapia (escluso medico generico senza specializzazione);
- 11) dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
- 12) dall'impiego di apparecchiature sanitarie nell'ambito della medicina nucleare per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi e ai medici specialisti in medicina nucleare per scopi terapeutici compreso l'uso di sostanza radioattive, tutto ciò in deroga al punto 1) dell'art. "Esclusioni";
- 13) dall'attività di guardia medica;
- 14) dall'attività di pronta emergenza territoriale (118) e di pronto soccorso (escluso medico generico senza specializzazione);
- 15) dall'attività di medico convenzionato ASL;
- 16) dalla pratica di mesoterapia.

L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile personale per fatto colposo degli infermieri, del personale sanitario ausiliario e, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai:

- praticanti e collaboratori facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
- dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.,

in occasione di attività svolta per conto dello studio semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### Art. 2.4 - Efficacia dell'assicurazione

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.**

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione della presente polizza, la **cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.**

### Art. 2.5 - Adeguamento del premio

In occasione della scadenza contrattuale, originaria o prorogata, la Società avrà facoltà di proporre all'Assicurato una diversa misura del premio in relazione all'età raggiunta a quella data dallo stesso ed in conformità alla tariffa in quel tempo vigente.

Ove l'Assicurato non accettasse la nuova misura del premio, potrà astenersi dal relativo pagamento e il contratto si intenderà risolto a far tempo dalla scadenza annuale in occasione della quale è stata proposta dalla Società la modifica del premio.

Quanto sopra in deroga alle previsioni di cui agli artt. "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio" e "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione".

### Art. 2.6 - Esclusioni

**L'assicurazione non vale per i danni:**

- 1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 3) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l'Assicurato è medico veterinario;
- 4) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 5) derivanti da inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al

## Condizioni di assicurazione

trattamento di dati personali oppure dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;

- 6) dalla proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o in aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 7) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico in ordine alla corretta identificazione delle date;
- 8) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;
- 9) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore e non;
- 10) da campi elettromagnetici;
- 11) punitivi di qualunque natura;
- 12) da amianto;
- 13) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- 14) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici o derivanti dalla medicina estetica nonché, relativamente ai medici dentisti, i danni conseguenti all'implantologia;
- 15) derivanti dall'esercizio dell'attività di direttore sanitario, primario ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura pubblica/privata o clinica universitaria;
- 16) derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente come previsto dal D.Lgs. n.626/94;
- 17) conseguenti alla pratica di agopuntura, medicina estetica e/o all'uso di apparecchi di roentgenterapia se tali attività vengono svolte dal medico generico senza specializzazione;
- 18) conseguenti alla applicazione e/o alla pratica di:
  - agoaspirato;
  - biopsia;
  - cardiocentesi;
  - cateterismo cardiaco;
  - chirurgia con uso di laser in ambito oculistico;
  - ecografia ostetrica e ginecologica;
  - endoscopia operativa;
  - pace-maker;
  - paracentesi;
  - prelievo midollare;
  - rachicentesi;
  - toracentesi

se tali attività vengono svolte dal medico generico senza specializzazione, medico specializzato che non effettua interventi chirurgici e dal medico cardiologo che non effettua interventi chirurgici o altri atti invasivi.

### Art. 2.7 - Persone non considerate terzi

#### Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le Società controllate e/o collegate;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta in polizza, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi nell'assicurazione".

### Art. 2.8 - Limiti di risarcimento

**Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. **Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale** stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di



## Condizioni di assicurazione

risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

### Art. 2.9 - Scoperto per acquisizione del consenso informato

Qualora in caso di sinistro, risarcibile a termini di polizza, che abbia comportato un danno fisico al paziente, venisse accertata una responsabilità civile a carico dell'Assicurato, per mancata acquisizione del consenso informato, o a causa di insufficiente, inesatta, incompleta informazione, l'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Art. 2.10 - Scoperto per radiologo/medico specialista in medicina nucleare, ostetrico-ginecologo, ostetrico-ginecologo che non effettua interventi e non assiste al parto, medico che effettua interventi chirurgici specializzato, medico cardiologo che effettua interventi chirurgici, chirurgo ortopedico, anestesista, chirurgo estetico, pediatra-neonatalogo, medico specialista in microbiologia chimica e clinica comprese analisi genetiche e biologo che effettua analisi mediche comprese analisi genetiche

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

### Art. 2.11 - Attività svolta presso aziende sanitarie pubbliche e private

Qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata dall'Azienda sanitaria che assicura il personale medico e paramedico, la presente polizza si intende prestata a "secondo rischio" e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione o in caso di rivalsa per colpa grave, la presente polizza si intende operante a "primo rischio".

### Art. 2.12 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

## GARANZIE AGGIUNTIVE

*(Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)*

### AGO – Agopuntura, medicina estetica e/o uso di apparecchi di roentgenterapia

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 17) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla pratica di agopuntura, medicina estetica e/o all'uso di apparecchi di roentgenterapia.

### DEST1 - Danni estetici per chirurghi non esercenti la chirurgia estetica

Dall'assicurazione si intende esclusa la "chirurgia estetica". A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 14) sono compresi in garanzia i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici post operatorie.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

### DEST2 - Danni estetici per chirurghi esercenti la chirurgia estetica

Premesso che l'Assicurato esercita la chirurgia estetica, a parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 14) sono compresi in garanzia i danni estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento

## Condizioni di assicurazione

**all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.** Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

### **IMP - Implantologia odontoiatrica**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 14), sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad interventi di implantologia odontoiatrica. Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

### **INV - Atti invasivi per specialisti che non effettuano interventi**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 18) l'assicurazione comprende i danni conseguenti alla applicazione e/o alla pratica di:

- agoaspirato;
- biopsia;
- cardiocentesi;
- chirurgia con uso di laser in ambito oculistico;
- endoscopia operativa;
- paracentesi;
- prelievo midollare;
- rachicentesi;
- toracentesi.

Tale garanzia viene prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

### **MEST – Medicina estetica**

Premesso che l'Assicurato esercita la medicina estetica, a parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 14) sono compresi in garanzia i danni estetici e fisionomici, **purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**

Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

### **PACE - Applicazione di Pace-maker e/o di cateterismi cardiaci**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 18), l'assicurazione comprende i danni conseguenti all'applicazione di pace-maker e/o alla pratica di cateterismi cardiaci con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

## Condizioni di assicurazione

### **PATR1 - Danni e perdite patrimoniali da incarichi di medico competente**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" punto 16), la garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, svolti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche o integrazioni.

**La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per coprire tale incarico.**

Limitatamente alle perdite patrimoniali, comprese le multe, le ammende e le sanzioni inflitte a terzi per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato, la garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

### **PATR2 - Perdite patrimoniali per medico specialista in medicina del lavoro, igiene del lavoro e in medicina legale e delle assicurazioni**

L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale di medico specialista in medicina del lavoro, igiene del lavoro e in medicina legale e delle assicurazioni. La garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza

### **POS - Postuma per cessazione attività**

Si prende atto tra le Parti che, in caso di cessazione dell'attività debitamente documentata per:

- raggiunti limiti d'età;
- cessazione dell'esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall'albo;
- morte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società con il massimo di cinque anni, dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 15 giorni dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
- che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Per quanto sopra l'articolo "Termine dell'assicurazione" si intende abrogato.

### **PRI - Tutela della Privacy (trattamento dei dati personali)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 5), la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni

## Condizioni di assicurazione

previste dalla polizza.

### **PRIM - Funzione di Primario**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 15) la garanzia comprende i danni, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose derivanti dall'incarico di Primario.

**Sono esclusi i danni conseguenti alla consegna e conservazione di documenti, cartelle cliniche e registri nosologici.**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza*.

Qualora il sinistro fosse conseguenza di acquisizione del consenso informato, la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza

### **R - Rescindibilità**

Pur essendo il presente contratto stipulato per durata poliennale, **le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo** a partire dalla data di rescindibilità indicata in polizza, **mediante lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.**

### **R.C.O. - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purchè questi sia in regola**, al momento del sinistro, **con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative** in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**L'assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- le malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### **SOC - Pronto soccorso**

Ad integrazione dell'art. "Rischi compresi dall'assicurazione" punto 14), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'attività di pronta emergenza territoriale (118) e di pronto soccorso

### **SPEC - Medico specializzando**

L'assicurazione è prestata per l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di medico specializzando nell'esercizio delle mansioni previste dalla scuola di specializzazione, dalla legge o dai regolamenti, come indicato nella descrizione del rischio.

Premesso che il premio è stato determinato in base a quanto innanzi dichiarato, **l'Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'avvenuto conseguimento della specializzazione prescelta**, onde concordare il nuovo contratto secondo le condizioni a tale epoca vigenti.

**La mancata accettazione della nuova polizza entro il 15° giorno dalla presentazione della proposta da parte della Società comporterà la risoluzione del contratto.**

### **TAC - Polizza annuale senza tacito rinnovo**

**A parziale deroga dell'art. "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" si prende atto tra le**

## Condizioni di assicurazione

Parti che la polizza si intende di durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto la stessa cesserà alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

## Condizioni di assicurazione

*(Operante per le professioni Para mediche)*

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza e sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che la disciplinano.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 Codice Civile, l'assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.**

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante o non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Nell'eventualità la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità, altra emessa dalla Società per lo stesso rischio (di seguito polizza sostituita), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita o nel periodo precedente, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita anche qualora il comportamento colposo si sia verificato nei due anni antecedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione oggetto della presente polizza.

### **Art. 2.2 – Dichiarazioni dell'Assicurato**

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1896 e 1894 Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

### **Art. 2.3 - Rischi compresi nell'assicurazione**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) da fatto colposo e doloso degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dall'Assicurato, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta;
- 2) per danni verificatisi in occasione di visite effettuate all'esterno dello studio;
- 3) per danni causati nel corso dell'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- 4) dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti compresi i danni arrecati dai medici collaboratori, con esclusione, per quest'ultimi, della responsabilità civile professionale;
- 5) per danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. In tal caso la garanzia è prestata nel limite e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza*;
- 6) ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

## Condizioni di assicurazione

- 7) dalla proprietà e uso di velocipedi;
  - 8) dall'effettuazione di interventi di primo soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
  - 9) limitatamente ai tecnici radiologi, dall'impiego di apparecchiature sanitarie nell'ambito della medicina nucleare compreso l'uso di sostanze radioattive, tutto ciò in deroga al punto 1) dell'art. "Esclusioni".
- L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile personale per fatto colposo degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, e degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante all'assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai:

- praticanti e collaboratori facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
  - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.,
- in occasione di attività svolta per conto dello studio, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### Art. 2.4 - Efficacia dell'assicurazione

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.**

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione della presente polizza, **la cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.**

### Art. 2.5 - Indicizzazione

Premesso che

- con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di premio le somme/massimali assicurati, i limiti di indennizzo/risarcimento (non espressi in percentuale) previsti in polizza nonché il premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

### Art. 2.6 - Esclusioni

**L'assicurazione non vale per i danni:**

- 1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 3) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l'Assicurato è medico veterinario;
- 4) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 5) derivanti da inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali oppure dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- 6) dalla proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o in aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 7) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico in ordine alla corretta identificazione delle date;
- 8) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;

## Condizioni di assicurazione

- 9) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore e non;
- 10) da campi elettromagnetici;
- 11) punitivi di qualunque natura;
- 12) da amianto;
- 13) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- 14) di natura estetica e fisionomica.

### Art. 2.7 - Persone non considerate terzi

#### Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le Società controllate e/o collegate;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta in polizza, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi nell'assicurazione".

### Art. 2.8 - Limiti di risarcimento

**Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. **Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**

### Art. 2.9 - Scoperto per acquisizione del consenso informato

Qualora in caso di sinistro, risarcibile a termini di polizza, che abbia comportato un danno fisico al paziente, **venisse accertata una responsabilità civile a carico dell'Assicurato**, per mancata acquisizione del consenso informato, o a causa di insufficiente, inesatta, incompleta informazione, **l'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.**

**Art. 2.10 - Scoperto per radiologo/medico specialista in medicina nucleare, ostetrico-ginecologo, ostetrico-ginecologo che non effettua interventi e non assiste al parto, medico che effettua interventi chirurgici specializzato, medico cardiologo che effettua interventi chirurgici, chirurgo ortopedico, anestesista, chirurgo estetico, pediatra-neonatalogo, medico specialista in microbiologia chimica e clinica comprese analisi genetiche e biologo che effettua analisi mediche comprese analisi genetiche**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia *come indicato nella Scheda di polizza.*

### Art. 2.11 - Attività svolta presso aziende sanitarie pubbliche e private

Qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata dall'Azienda sanitaria che assicura il personale medico e paramedico, la presente polizza si intende prestata a "secondo rischio" e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione o in caso di rivalsa per colpa grave, la presente polizza si intende operante a "primo rischio".

### Art. 2.12 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.



## Condizioni di assicurazione

### GARANZIE AGGIUNTIVE

*(Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)*

#### POS - Postuma per cessazione attività

Si prende atto tra le Parti che, in caso di cessazione dell'attività debitamente documentata per:

- raggiunti limiti d'età;
- cessazione dell'esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall'albo;
- morte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società con il massimo di cinque anni, dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 15 giorni dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
- che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Per quanto sopra l'articolo "Termine dell'assicurazione" si intende abrogato.

#### PRI - Tutela della Privacy (trattamento dei dati personali)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 5), la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

**La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia come indicato nella Scheda di polizza.**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

#### R - Rescindibilità

Pur essendo il presente contratto stipulato per durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla data di rescindibilità indicata in polizza, mediante lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.

#### R.C.O. - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purchè questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**L'assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- le malattie professionali;
- danni da amianto;

## Condizioni di assicurazione

- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

### **TAC - Polizza annuale senza tacito rinnovo**

A parziale deroga dell'art. "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" si prende atto tra le Parti che la polizza si intende di durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto la stessa cesserà alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.